



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La rettifica del modello 730/2025

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

[Scopri di più](#)

La **mancata indicazione di tutti gli elementi corretti** all'interno del **modello 730/2025**, relativo all'anno 2024, prevede l'**integrazione della dichiarazione originaria** presentata.

L'integrazione deve avvenire con **modalità diverse**, a seconda che le **modifiche comportino o meno una situazione favorevole** per il contribuente. Le ipotesi possono essere le seguenti:

- **integrazione della dichiarazione** che comporta un **maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata**;
- **integrazione della dichiarazione** in merito esclusivamente ai **dati del sostituto d'imposta**;
- **integrazione della dichiarazione** che, oltre a comportare un **maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata**, prevede la **modifica dei dati del sostituto d'imposta**;
- **integrazione della dichiarazione** che comporta un **minor credito o un maggior debito**.

Nella prima ipotesi, ossia **integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata**, il contribuente può, alternativamente, scegliere:

- di **presentare**, tramite un professionista abilitato o un centro di assistenza fiscale, **un nuovo modello 730/2025**, completo di tutte le sue parti ed **integrato con i nuovi dati, entro e non oltre il 25 ottobre 2025**, indicando, all'interno del frontespizio, nella casella denominata **"730 integrativo"**, il **codice "1"**;
- di **presentare un modello Redditi PF 2025 entro il termine del 31 ottobre 2025**, inserendo, il **flag** all'interno della casella denominata **"Correttiva nei termini"** del frontespizio, **ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all'anno successivo**, inserendo il **flag** all'interno della casella denominata **"Dichiarazione integrativa"** del frontespizio, o ancora **entro il 31 dicembre 2030**, ossia al termine del **quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**, inserendo il **codice "1"** all'interno della casella denominata **"Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)"**.



Nella seconda ipotesi, ossia **integrazione della dichiarazione in merito esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta**, il contribuente può **presentare, entro e non oltre il 25 ottobre 2025, un nuovo modello 730/2025** con l'indicazione, all'interno del frontespizio, nella casella denominata “**730 integrativo**”, il **codice “2”**.

Nella terza ipotesi, ossia **integrazione della dichiarazione che, oltre a comportare un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata, prevede la modifica dei dati del sostituto d'imposta**, il contribuente può **presentare, entro e non oltre il 25 ottobre 2025, un nuovo modello 730/2025** con l'indicazione, all'interno del frontespizio, nella casella denominata “**730 integrativo**”, il **codice “3”**.

Infine, nella quarta ipotesi, ossia **integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito**, il contribuente deve **utilizzare il modello Redditi PF 2025**. Tale modello può essere presentato **entro il termine del 31 ottobre 2025**, inserendo, il *flag* all'interno della casella denominata “**Correttiva nei termini**” del frontespizio, **ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all'anno successivo**, inserendo il *flag* all'interno della casella denominata “**Dichiarazione integrativa**” del frontespizio, o ancora **entro il 31 dicembre 2030**, ossia al termine del **quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**, inserendo il **codice “1”** all'interno della casella denominata “**Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)**”.

Si evidenzia che la **presentazione di una dichiarazione integrativa**, sia essa un nuovo modello 730/2025 o un modello Redditi PF 2025, **non sospende le procedure avviate** con la consegna del modello 730 originario.

In particolare, rimane in capo al datore di lavoro o all'ente pensionistico, indicato all'interno del quadro dedicato ai “**Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio**”, l'obbligo di **effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute** in base a quanto originariamente indicato.

In termini generici, il primo modello inviato “ha già iniziato il suo *iter*” e non siamo in grado di fermarlo. **Teniamone conto**, quindi, onde **evitare indebiti rimborsi**.